

Linee Guida 2014 al deposito dei BILANCI nel Registro delle Imprese

DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI BOLLO

Deposito per via telematica:	€ 62,70 di diritti di segreteria; € 65,00 di imposta di bollo.
Deposito mediante supporto Informatico digitale:	€ 92,70 di diritti di segreteria; € 65,00 di imposta di bollo.

Per i depositi cui sono soggette le Cooperative Sociali, iscritte a questa specifica categoria ai sensi della Legge n. 381/91, gli importi sono così definiti:

Deposito per via telematica:	€ 32,70 di diritti di segreteria; Esente da imposta di bollo.
Deposito mediante supporto Informatico digitale:	€ 47,70 di diritti di segreteria; Esente da imposta di bollo.

SANZIONI E TERMINI PER IL DEPOSITO

Il termine di presentazione del bilancio è di 30 giorni dalla data di approvazione. Ai fini del computo dei termini si ricorda che il sabato viene considerato giorno festivo; conseguentemente, qualora il termine dei 30 giorni scada in giorno festivo, il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo è considerato effettuato nel termine indicato (art. 3 D.P.R. 558/1999).

In caso di ritardato o omesso deposito di Bilancio o Situazione Patrimoniale al Registro delle Imprese si applica la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

L'art. 9, comma 5 della Legge 11/11/2011 n. 180, in vigore dal 15/11/2011, ha così modificato l'art. 2630 c.c.:

“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.

Agli Amministratori ed ai liquidatori che omettono di eseguire il deposito del bilancio di esercizio si applicano le sanzioni riportate in tabella.

BILANCIO

	IMPORTO SANZIONE	IMPORTO PAGAMENTO LIBERATORIO
Bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza	Min. € 45,78 – Max € 458,67	€ 91,56
Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza	Min. € 137,33 – Max € 1.376,00	€ 274,66

ELENCO SOCI

	IMPORTO SANZIONE	IMPORTO PAGAMENTO LIBERATORIO
Elenchi soci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza	Min. € 34,33 – Max € 344,00	€ 68,66
Elenchi soci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza	Min. € 103,00 – Max € 1.032,00	€ 206,00

Per i bilanci relativi ad esercizi chiusi anteriormente al 31.12.2011, per i quali il termine di deposito al Registro Imprese scadeva anteriormente al 14.11.2011, rimangono in vigore i vecchi importi, ovvero, la sanzione amministrativa da € 274,67 a € 2.753,33, obblazionabile a € 549,34 (più rimborso spese di procedimento), per ogni amministratore (art. 2630 c.c.).

Le sanzioni verranno applicate, a seconda dei casi, ad ognuno degli amministratori o ad ognuno dei liquidatori.

ELENCO SOCI

Con l'entrata in vigore della Legge 2/2009 è stato modificato l'art. 2478 bis c.c. e di conseguenza **non è più previsto per le società a responsabilità limitata e società consortili a responsabilità limitata il deposito dell'elenco soci** e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali contestualmente al deposito del bilancio approvato.

Mentre le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società consortili per azioni – non aventi azioni quotate in mercati regolamentati – continuano ad essere

soggette al deposito per l'iscrizione dell'elenco soci (comma 2 dell'art. 2435 c.c.) o all'eventuale riconferma di quello depositato l'anno precedente. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

FORMATO XBRL

Il DPCM 10 dicembre 2008 - pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31/12/2008 - impone l'obbligo dell'utilizzo del formato elettronico XBRL per la redazione dei bilanci delle società di capitali e delle cooperative.

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL è anche per il 2014 la versione "2011-01-04", disponibile sul sito dell' Agenzia per l'Italia Digitale all'indirizzo <http://www.digitpa.gov.it/gestione-documentale/xbrl-extensible-business-reporting-language>.

Anche per il corrente anno è prevista la sperimentazione della Nota Integrativa in formato XBRL, ciò comporterà il deposito volontario di un ulteriore allegato alla pratica con le seguenti caratteristiche:

- **tipo documento: 98 – documento ad uso interno**
- **descrizione: NOTA INTEGRATIVA XBRL**
- **estensione del file: .xml.p7m**

Le società interessate dall'obbligo sono tutte quelle tenute a redigere:

- il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 2435 o 2435 bis c.c. (srl, spa, cooperative);
- il bilancio consolidato ai sensi del D.lgs. 127/1991;
- il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 13 c. 35 Legge 326/2003 (consorzio confidi);
- il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 (consorzi di Enti Locali e Aziende speciali);
- il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 134/1998 (Enti autonomi Lirici);
- la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615bis c.c. (consorzi con attività esterna);
- la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 240/91 (GEIE).

Le società esonerate dall'obbligo di deposito del bilancio in formato XBRL (ma tenute al formato PDF/A-1) appartengono alle seguenti tipologie:

- società quotate in mercati regolamentati;
- le società anche non quotate che redigono i bilanci avvalendosi dei principi contabili internazionali così come previsto dal d.lgs. n. 38 del 28/2/2005;
- società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- istituti bancari tenuti a redigere i bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
- società di gestione previste dalla Legge 23 marzo 1983 n. 77;
- società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;

- società previste dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1;
- società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) della Legge 19 febbraio 1992 n. 142;
- società controllate incluse nel consolidato delle società di cui ai punti precedenti;
- sedi secondarie di società estere;
- società che depositano un consolidato redatto all'estero avvalendosi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/61, solo in relazione al suddetto bilancio;
- le società che depositano il bilancio d'esercizio chiuso in data antecedente il 16 febbraio 2009.

Nel caso di società obbligata all'utilizzo del formato XBRL, occorre depositare apposita istanza XBRL che deve essere firmata digitalmente ed allegata alla pratica.

L'obbligo si applica anche al deposito di bilancio di esercizio di società in fase di liquidazione.

La procedura completa è indicata nel manuale operativo per il deposito dei bilanci al Registro Imprese Anno 2014 di Unioncamere (disponibile nell'apposita sezione del Registro delle Imprese del sito internet della Camera di Commercio di Chieti).

FORMATO PDF/A-1

Tutti i documenti che accompagnano il bilancio, ad esempio la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio sindacale, il giudizio del revisore contabile ed il Verbale di approvazione dell'Assemblea, oltre che la nota integrativa devono essere allegati alla pratica in formato PDF/A-1.

ESCLUSIONE DALLA COMUNICAZIONE UNICA

L'INVIO DEL BILANCIO CON O SENZA ELENCO SOCI NECESSITA SEMPRE DEL MODELLO B (DISTINTA FEDRA) ED E' ESCLUSO DALLA MODALITA DI PRESENTAZIONE CON LA COMUNICAZIONE UNICA.

DISTRIBUZIONE UTILI

Nel caso il verbale assembleare di approvazione del bilancio preveda una distribuzione di utili e sia stato pertanto sottoposto alla prescritta registrazione, in calce al documento informatico che contiene il verbale andrà apposta la seguente dicitura: "Registrazione effettuata presso l'ufficio delle entrate di..... in data al numero.....(oppure in corso di registrazione se il numero non è stato ancora assegnato)". Si ricorda che la modulistica prevede apposito check da selezionare in fase di compilazione del modulo B.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità dei dati inseriti nel bilancio in formato XBRL si precisa quanto segue:

- se il prospetto contabile approvato dall'assemblea costituisce la "stampa" del file XBRL, colui che provvede al deposito del bilancio d'esercizio al Registro Imprese inserisce, in calce alla nota integrativa, in formato PDF/A-1, la seguente dicitura: ***"il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A-1 sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società"***.
- se il file XBRL differisce in maniera sostanziale e non puramente formale dal documento cartaceo approvato dall'assemblea e, pertanto, viene depositato il prospetto contabile anche in formato PDF/A-1, colui che provvede al deposito del bilancio d'esercizio al Registro Imprese inserisce in calce alla nota integrativa, in formato PDF/A-1, la seguente dicitura: ***"lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile."***

SOCIETA' COOPERATIVE

Da febbraio 2014 il modulo C17 non dovrà più essere utilizzato per la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente, essendo stato sostituito dal riquadro dedicato nel modello B.

Nel modello B è stato aggiunto il nuovo Riquadro "Bilancio Cooperativa" contenente i dati da utilizzare per la verifica dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente che saranno integrati con i dati presenti nel prospetto contabile della situazione patrimoniale in formato XBRL.

Tutte le cooperative, che iscritte all'Albo nazionale delle cooperative, sono tenute pertanto a compilare l'apposito riquadro nel modello B, per consentire le attività di vigilanza agli enti preposti.

Si precisa che, qualora non sia stata ancora presentata la domanda di iscrizione all'Albo, la cooperativa è tenuta ad effettuare due adempimenti distinti, con l'invio di due pratiche: uno per l'iscrizione all'Albo e uno per l'allegato al Bilancio.

Le Cooperative iscritte nella sezione "COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE", di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c., tramite il riquadro specifico del modello B devono dimostrare la permanenza delle condizioni di mutualità prevalente (art 2513 c.c.). Oltre alla dichiarazione di permanenza o meno delle condizioni di mutualità prevalente, va inoltre sempre aggiornato il numero dei soci ed indicata l'eventuale adesione ad associazioni di rappresentanza.

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Con l'entrata in vigore della modulistica Fedra Plus 6.7, le banche di Credito Cooperativo hanno facoltà di allegare una specifica Dichiarazione di bilancio alla pratica di deposito di bilancio.

GRUPPI

Per gli adempimenti di cui all'art. 2497bis c.c., le società controllate devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

Inoltre gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione, i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento.

BILANCIO DI CONSORZI FIDI (CONFIDI)

Gli amministratori, nel caso in cui il Consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi, devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle SPA.

L'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro 30 giorni dall'approvazione gli amministratori ne depositano una copia al Registro Imprese corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio gli amministratori devono depositare l'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio (art. 13 del D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito con L. n. 326 del 24.11.2003).

Si ricorda che i Consorzi tra imprese ai sensi dell'art. 2615 bis c.c., diversi dai CONFIDI, sono soggetti al deposito della situazione patrimoniale nel termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Gli amministratori dei consorzi per l'internazionalizzazione devono redigere il bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.

CONTRATTI DI RETE DI IMPRESE

I contratti di rete che hanno istituito un fondo patrimoniale e un organo comune destinato a svolgere un'attività con i terzi sono tenuti, **entro due mesi dalla chiusura**

dell'esercizio, a depositare presso l'ufficio del registro delle imprese, ove hanno sede, la situazione patrimoniale redatta secondo le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni.

Tale disposizione si applica anche alle reti di imprese prive di personalità giuridica.

Anche per questa tipologia di deposito è previsto l'obbligo di presentazione del **file XBRL** ed è possibile compilare le sole voci di tassonomia effettivamente presenti nel prospetto contabile.

Il codice fiscale da indicare nel bilancio in formato XBRL è quello relativo al contratto di rete.

Per il deposito si deve utilizzare il **codice atto 722 (situazione patrimoniale soggetti diversi)** allegando il modello B, anche per le imprese individuali e le società di persone.

L'invio può essere effettuato con **Fedra (versione 6.7) e Bilanci on line**, ad esclusione delle imprese individuali che possono avvalersi solo di Bilanci on line.

Per i contratti di rete gli oneri di deposito, relativi all'imposta di bollo, si configurano nel modo seguente:

- a) € 17,50 se il bilancio è presentato da un'impresa individuale;
- b) € 59,00 se è presentato da una società di persone;
- c) € 65,00 se è presentato da una società di capitali.

AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI DI ENTI LOCALI

Le aziende speciali sono tenute ad iscriversi al Registro delle Imprese e le istituzioni degli enti locali hanno l'obbligo di iscriversi nel Repertorio Economico Amministrativo.

In seguito alla modifica del comma 5bis dell'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000 introdotta dalla Legge n.147/2013, anche le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, culturali e servizi di farmacie (in precedenza escluse) sono tenute agli obblighi sopra indicati.

Aziende Speciali e Istituzioni sono tenute alla redazione del bilancio completo di nota integrativa, secondo lo schema ordinario.

Le Aziende Speciali iscritte nel Registro Imprese, sono, inoltre, obbligate al deposito del bilancio in formato XBRL.

AZIENDE SPECIALI

Le aziende speciali sono tenute a depositare nel registro delle imprese il proprio bilancio di esercizio redatto nel formato tecnico elaborabile (XBRL) di cui al DPCM 10/12/2008 **entro il 31 maggio di ciascun anno.**

Vanno inoltre allegati **la nota integrativa al bilancio, la relazione di gestione degli amministratori, la relazione dell'organo di revisione dell'azienda speciale e la delibera di approvazione del bilancio da parte dell'ente locale.**

Il bilancio e gli altri allegati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'azienda.

Legittimato ad apporre la propria firma digitale su tali documenti è anche il segretario dell'ente locale.

Il deposito del bilancio e degli altri allegati si effettua utilizzando il **modulo B, selezionando come codice forma giuridica "LL"**.

Obbligati all'adempimento pubblicitario sono il legale rappresentante (o i legali rappresentanti) dell'azienda speciale, che devono anche sottoscrivere digitalmente il modulo stesso.

Legittimato (non obbligato) al deposito del bilancio (cioè alla compilazione e sottoscrizione del modulo B) è anche il segretario dell'ente locale.

L'omesso o ritardato deposito del bilancio è assoggettato alla sanzione amministrativa prevista in capo all'obbligato (o a ciascuno degli obbligati) dall'art. 2194 c.c..

ISTITUZIONI DI ENTI LOCALI

Le istituzioni sono tenute a depositare nel REA il proprio bilancio di esercizio entro il 31 maggio di ciascun anno. Tale adempimento pubblicitario si esegue mediante il modulo B, selezionando il codice forma giuridica EN (ente).

Nel riquadro "DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE" per "indicazione formato XBRL" (dato obbligatorio), inserire il valore: 3 (=utilizzo principi contabili internazionali); tale indicazione è necessaria unicamente per consentire l'avanzamento della procedura informatica e non ha valore informativo.

Al modulo B andranno allegati, in formato PDF A-1: il bilancio di esercizio, la nota integrativa al bilancio, la relazione di gestione degli amministratori, la relazione dei revisori dei conti dell'Ente Locale, la delibera dell'Ente Locale con cui si approva il bilancio dell'Istituzione.

Obbligati all'adempimento pubblicitario (e quindi alla sottoscrizione digitale del modulo B, nonché di ciascun allegato) sono il legale rappresentante o i legali rappresentanti dell'istituzione.

Legittimato (non obbligato) al deposito in parola è anche il segretario dell'ente locale.

Si sottolinea che l'omesso o ritardato deposito nel REA del bilancio dell'istituzione entro il termine sopra indicato comporta l'applicazione in capo al legale rappresentante (o a ciascuno dei legali rappresentanti) delle sanzioni amministrative previste dalla Legge 630/1981.

STARTUP INNOVATIVE

Le Start-up innovative sono tenute al deposito del bilancio d'esercizio secondo le vigenti regole previste per il tipo societario prescelto.

L'istanza di deposito del bilancio di esercizio della società iscritta nella sezione speciale delle start up è esonerata dal pagamento dei diritti di segreteria e dal pagamento dell'imposta di bollo.

Dal corrente anno 2014 le start-up non hanno più la facoltà di allegare l'attestazione del mantenimento dei requisiti, previsti rispettivamente dall'art. 25 del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012, che dovranno invece essere presentati separatamente con il modello S2.

Tutte le informazioni di dettaglio sono reperibili nel sito del Registro Imprese dedicato alle start-up, alla sezione "diventa una start-up" <http://startup.registroimprese.it/>

BILANCIO CONSOLIDATO (D. LGS. N. 127 DEL 9.4.1991)

In base all'art. 25 del D.Lgs. 127/91, sono tenute a redigere il bilancio consolidato le seguenti imprese:

- S.P.A., S.A.P.A. e S.R.L. che controllano un'impresa;
- Enti Pubblici economici, Cooperative e Mutue Assicuratrici che controllano una società per azioni o a responsabilità limitata;
- le società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano S.P.A., S.A.P.A. ed S.R.L. (art. 111 duodecies Disposizioni attuative del codice civile).

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio d'esercizio dell'impresa controllante.

Termine di presentazione: il bilancio consolidato va depositato contestualmente al bilancio di esercizio (art. 42 del D.Lgs.127/91) ovvero entro trenta giorni dalla data del verbale di assemblea che approva il bilancio stesso.

Il deposito di bilanci ulteriori rispetto a quelli di esercizio si configurano come un **unico adempimento (anche al fine dell'addebito dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria)**, anche se da effettuarsi (per mere esigenze informatiche) con distinti depositi .

*Per evidenziare il collegamento tra i due depositi (anche al fine di procedere ad un unico addebito del diritto di segreteria e dell'imposta di bollo) nel **quadro xx note** del deposito relativo al bilancio consolidato devono essere riportati gli estremi di deposito del bilancio di esercizio.*

Documenti da presentare:

n. 1 Copia dei documenti costitutivi il bilancio consolidato, e precisamente:

- Stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa;
- Relazione sulla gestione e relazione dell'organo di controllo della controllante;
- Ulteriori documenti informativi per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria:
 - il rendiconto finanziario;
 - il prospetto di raccordo tra patrimonio netto della capogruppo ed il patrimonio netto consolidato;
 - il prospetto dei movimenti avvenuti nel patrimonio netto consolidato.

Non va depositato alcun elenco soci.

BILANCIO SOCIALE

Ai sensi della disciplina di settore (art. 5, c. 2, del D.Lgs. 155/2006) le imprese sociali ottengono l'iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese .

Per quanto riguarda il deposito del Bilancio Sociale il D.M. del 24/01/2008 , attuativo dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 155/2006, ha previsto che tra i documenti che l'ente impresa sociale deve depositare presso il registro delle imprese vi siano:

- a) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;
- b) il bilancio sociale, di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, redatto secondo le linee guida emanate con il suindicato decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- c) per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma consolidata, di cui alle lettere b) e c), oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione.

Per evidenziare il collegamento tra i diversi depositi previsti dalla norma (anche al fine di procedere ad un unico addebito del diritto di segreteria e dell'imposta di bollo) nel quadro xx note dei depositi del bilancio ulteriori rispetto a quello di esercizio devono essere riportati gli estremi di deposito del bilancio di esercizio.

SOCIETÀ CONTROLLATE CHE SI AVVALGONO DELL'ESONERO: ART. 27, COMMI 3 e 5, D.LGS. 127/91

Nel caso di deposito di bilancio consolidato della società controllante effettuato in proprio dalla società controllata che si avvale dell'esonero dalla redazione di un proprio consolidato, come previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 127/91, è possibile per la controllata alternativamente:

- a) depositare il bilancio consolidato della società che la controlla;
- b) aggiungere nella Nota Integrativa del proprio bilancio d'esercizio, prima della firma del legale rappresentante, una dichiarazione del seguente tenore:

Il sottoscritto _____ legale rappresentante della società che si avvale della facoltà concessa dall'art. 27, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 127/1991, dichiara che il bilancio consolidato al ____ redatto dalla società controllante _____ con sede in _____ è depositato dalla società stessa presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di _____.

Termine di presentazione: trenta giorni dalla data del verbale di assemblea che approva il bilancio ordinario della controllante.

N.B.: se la Società controllante ha sede in un Paese membro dell'Unione Europea, la redazione del bilancio deve essere fatta in lingua italiana (ai sensi dell'art. 27 comma 5 D.Lgs. n. 127 del 9.4.1991), pertanto può non esserci la traduzione giurata.

**BILANCIO DI SOCIETÀ ESTERA AVENTE SEDE SECONDARIA IN ITALIA
(ART. 2508 C.C.)**

Termine di presentazione: 45 gg. dall'adempimento del deposito nello Stato dove la società ha la sede legale (art. 6 D.Lgs. 516/92 e art. 106 L. 89/13);

Non sono tenute al deposito del bilancio le società straniere che hanno solamente una unità locale in Italia.

Non è previsto il deposito dell'elenco soci.

Documenti da presentare:

- n. 1 copia del bilancio della società estera avente le pagine numerate progressivamente. Se il bilancio è redatto in lingua straniera deve essere allegata la traduzione giurata (art. 101 ter Disposizioni attuative del codice civile), effettuata da un perito o esperto iscritto presso il Tribunale o presso l'Ambasciata o il Consolato Italiano.
- n. 1 dichiarazione del legale rappresentante in Italia dell'avvenuto deposito del bilancio nello Stato dove la società ha la sede legale o ricevuta dell'avvenuto deposito del bilancio nello Stato della sede legale.

**SOCIETÀ CONTROLLANTE CON SEDE ALL'ESTERO EFFETTUATO DALLA
SOCIETÀ CONTROLLATA CON SEDE IN ITALIA**

Nella fattispecie di deposito del bilancio consolidato della società controllante effettuato in proprio dalla società controllata, come previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 127/91, qualora la società controllante abbia sede all'estero, le modalità del deposito sono le seguenti:

Documenti da presentare:

- n. 1 copia del bilancio consolidato della società controllante. Se il bilancio è redatto in lingua straniera occorre allegare la traduzione giurata (art. 101 ter disp. attuative del codice civile), effettuata da un perito o esperto iscritto presso il Tribunale o presso l'Ambasciata o il Consolato Italiano.

BILANCIO DI G.E.I.E.

Termine di presentazione: 4 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (Art. 7 D.Lgs. 240/91).

Documenti da presentare:

- n.1 copia del bilancio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, numerati progressivamente.

CASI PARTICOLARI (TRASFORMAZIONI, TRASFERIMENTI, LIQUIDAZIONE ECC.):

Le società di capitali che si sono trasformate in società di persone e/o che sono state incorporate in altre mediante fusione prima dell'approvazione del bilancio, non sono tenute al deposito del bilancio.

Le società di persone che si sono trasformate in società di capitali sono tenute al deposito del bilancio a seconda della data di chiusura del primo esercizio prevista nell'atto di trasformazione.

Le società di capitali che trasferiscono la sede in altra provincia depositano il bilancio presso la CCIAA ove sono iscritte al momento del deposito.

Le società in liquidazione non devono depositare il bilancio iniziale di liquidazione, obbligatorio solo ai fini fiscali, mentre devono depositare il bilancio annuale ai sensi dell'art. 2490 c.c.. Nel primo bilancio successivo alla nomina dei liquidatori va allegata copia dichiarata "corrispondente ai documenti conservati presso la società" della documentazione prevista dall'art. 2487bis, comma 3, c.c. (libri sociali tenuti dagli amministratori, situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento, rendiconto sulla gestione degli amministratori relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato ed eventuale verbale di consegna) con le eventuali osservazioni dei liquidatori.

Le società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano SPA, SAPA ed SRL, sono tenute a redigere ed a depositare nel Registro delle Imprese il bilancio consolidato.

I Bilanci NON approvati, non devono essere depositati.